



TRIBUNALE DI LODI

Nelle persone dei Signori Magistrati

Dott. Alberto Crivelli	Presidente rel. est.
Dott. Ilaria Gentile	Giudice
Dott. Cristina Giannelli	Giudice

II CASO.it
DECRETO

Nel procedimento per opposizione a stato passivo ex art.98 r.d. n.267/42 promosso da Equitalia Esatri s.p.a. nei confronti del fallimento C. s.r.l., riunito in camera di consiglio, ha pronunciato il seguente

Con apposito ricorso Equitalia Esatri s.p.a. si opponeva all'esclusione del privilegio ipotecario in favore del proprio credito di € 2.757.195,74, effettuata dal g.d. del fallimento C. s.r.l. sul presupposto dell'applicabilità alla specie del disposto dell'art.67 l.f.

Sostiene l'opponente che l'ipoteca in parola, prevista dall'art.77 del dpr 602/73 abbia natura legale e pertanto sia esclusa dalla revocabilità preveduta per le ipoteche volontarie e giudiziali costituite nei sei mesi anteriori alla declaratoria di fallimento (nella specie l'ipoteca de qua era stata iscritta il 24.12.2009, mentre il fallimento era stato dichiarato il 14.5.2010).

Stabilisce l'art.77 cit. che "il ruolo *costituisce titolo* per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati".

In effetti poi la relativa legge delega (art.1 l. 337/98) definisce *expressis verbis* come "legale" l'ipoteca in parola.

Tra l'ipoteca legale prevista e disciplinata in generale dal codice civile e quella definita come legale dalla l. 337/98 tuttavia, sussistono rilevanti differenze.

Il codice civile infatti disciplina l'ipoteca legale come un effetto di legge, che implica l'obbligo per il conservatore di iscrivere d'ufficio la stessa (art.2834 c.c.), laddove l'ipoteca a seguito di ruolo deve comunque essere richiesta dal concessionario e anche dal punto di vista letterale la disposizione fiscale ridonda piuttosto il disposto dell'art.2818 c.c. dettato in materia di ipoteca giudiziale.

Tale ultima disposizione infatti stabilisce che "Ogni sentenza che porta condanna al pagamento di una somma o all'adempimento di altra obbligazione ovvero al risarcimento dei danni da liquidarsi successivamente è titolo per iscrivere ipoteca sui beni del debitore".

Se dunque si astrae dalla natura dell'atto (nell'un caso il ruolo, dunque un atto amministrativo; nell'altro la sentenza o altro provvedimento giudiziale), tutto coincide fra le due ipotesi, e cioè anzitutto e decisamente il fatto che la fonte (il titolo, come si indica in entrambe le disposizioni) non sia la legge ma un atto (appunto rispettivamente il ruolo e il provvedimento giudiziale); nonché la discrezionalità nel chiedere l'iscrizione (e la conseguente non iscrivibilità ex officio; la circostanza che una circolare dell'agenzia delle entrate del 16.11.2004 inviti il concessionario a chiedere l'iscrizione con tempestività può avere rilievo solo nei rapporti fra ente impositore e concessionario, ma è irrilevante ad altri effetti).

Certamente è vero, come premesso, che l'art.67, n.4, l.f., fa riferimento espresso all'ipoteca volontaria ed a quella giudiziale, ed è altrettanto evidente che l'ipoteca c.d. fiscale non è né costituita su base volontaria né disposta dal giudice, ma se si tiene conto che al legislatore non è vietato di individuare altre fonti d'ipoteca (oltre alle tre disciplinate direttamente dal codice civile) e che la disposizione di cui all'art.67 n.4 non riveste carattere di eccezionalità, ne deriva che l'applicazione estensiva è in questo caso pienamente ammissibile in base al canone ubi eadem ratio ibi eadem dispositio.

E' infatti evidente, come ritenuto da un ampio filone giurisprudenziale, la piena equiparabilità dell'ipoteca fiscale a quella giudiziale, e come visto la stessa trova elementi testuali del tutto congruenti e pregnanti, e se ne differenzia solo per il titolo, nell'un caso amministrativo e nell'altro appunto giudiziale.

La stessa del resto era ritenuta anche nel vigore della precedente disposizione (art.26 della l. n.4 del 1929).

Non vale a parere del Collegio l'argomentazione logica dedotta dall'opponente in ordine al disposto dell'art.89 dpr n.602/73, in virtù della quale i pagamenti di tributi scaduti nel periodo sospetto non sarebbero soggetti a revocatoria (per cui non sarebbe sensato che lo fossero le ipoteche fiscali accese nello stesso periodo).

Infatti ciò avrà rilievo per gli esborsi eseguiti prima della dichiarazione di fallimento, ma non ne ha per ipoteche iscritte strumentali a riscossioni a fallimento dichiarato.

Da quanto precede deriva dunque l'infondatezza della spiegata opposizione.

Nulla per le spese non essendosi costituita la procedura.

P.Q.M.

Il Tribunale
+ respinge l'opposizione;
nulla per le spese
Dato a Lodi, addì 29 aprile 2011

CASO.it

Il Presidente rel. est.
Alberto Crivelli